



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

Calolziocorte 14.04.2009
Prot. 8505/IX.4

ORDINANZA N. 4318

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO – MISURE ANTI-ACCATTONAGGIO MOLESTO.

IL SINDACO

PREMESSO

- che il fenomeno dell'accattonaggio si può manifestare anche come un illecito sfruttamento dei minori, disabili ed anziani;
- che le condotte di tale fenomeno possono costituire un diversivo preordinato ad agevolare la commissione di attività illecite;
- che l'accattonaggio può presentare pericoli anche per la viabilità stradale;
- che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;
- che il fenomeno si manifesta anche tramite sfruttamento degli animali da affezione;
- che i servizi sociali sono attivi sul territorio al fine di intervenire nei casi di disagio sociale di cui alcune persone soffrono;
- che sul territorio del Comune di Calolziocorte agiscono, inoltre, associazioni di volontariato a cui si possono rivolgere i soggetti in difficoltà;

ATTESO

che tali condotte devono essere monitorate opportunamente, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi, intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, infine, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

RICHIAMATO

- visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
- visto** l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;
- visto** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- visto** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- visto** il decreto del Ministro dell' Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;
- visto** lo statuto comunale;
- vista** la Delibera di G.C. n. 43 in data 30.03.2009 con la quale ai sensi dell'art 6 bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con legge 24.7.2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle ordinanze.



Comune di Calolziocorte

PROVINCIA DI LECCO

ORDINA

- Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

- E' fatto inoltre fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, anziani, disabili o simulando disabilità, sfruttamento di animali da affezione, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.

E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed è consentito il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981 degli eventuali oggetti che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell'attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.

Il presente atto è stato preventivamente comunicato al Prefetto ed è immediatamente esecutivo.

Copia di questo atto è affissa all'Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco.

Ai soggetti previsti dalle legge n. 689 del 1981 ed alla Polizia locale è fatto obbligo di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Ing. Paolo Arrigoni